

La favola del pisello magico e l'importanza delle proprie radici



Profili di polizia concernenti gli Organismi (Vegetali) Geneticamente Modificati (O.G.M.) (D.Lgs. 70/05, 227/16; Legge 116/14; DGR 27/06/16)

O.G.M. deve ritenersi un organismo, non quello umano, il cui materiale genetico sia stato modificato con modalità diverse da quelle naturali, tali da ritenersi soltanto: accoppiamento, incrocio o ricombinazione naturale, che accompagnano da sempre la crescita, anche demografica, della specie umana.

La sovranità alimentare è un concetto che si va affermando, almeno negli ultimi venti anni, evidentemente confliggente con la tendenza a creare nuovi organismi dalle decantate mirabolanti qualità, la cui creazione resterebbe spesso avvolta nel mistero e taluni effetti incerti. Ogni popolo dovrebbe poter scegliere cosa mangiare o almeno venirne informato, questa la sintesi del ragionamento. Altre perplessità riguardo agli O.G.M. concernono la possibilità che certe modificazioni finiscano fuori controllo o si propaghino inavvertitamente nell'ambiente (cd inquinamento biologico). Infine vengono contestati taluni aspetti sociali di una tale rivoluzione, che schiaccia i piccoli coltivatori e le produzioni di nicchia, a vantaggio delle multinazionali, un oligopolio, che certo della variabilità vegetale e delle produzioni di nicchia non fanno uno dei loro cavalli di battaglia.

Questa corrente di pensiero viene contrastata da chi afferma la legittimità di molti comportamenti, almeno sin quando non ne venga dimostrata la pericolosità, per il buon motivo di garantire coltivazioni più redditizie, quindi suscettibili di sfamare nazioni attualmente al limite della sussistenza; oltretutto tali vegetali risulterebbero (sic) immuni da molti parassiti, risulterebbero più resistenti alle condizioni metereologiche nel contempo necessitando di minori quantità di acqua per il loro accrescimento. Una tale visione, per ora dominante, ha portato ad una legislazione U.E. liberista, da ultimo tuttavia contrastata e che ammette motivate eccezioni.

Per onestà intellettuale chi scrive deve premettere la propria contrarietà di principio a certe violenze verso la natura, la cui convenienza complessiva è stata fondatamente messa in dubbio da varie autorevoli fonti, tra tutte piace ricordare la trasmissione Report di Milena Gabanelli www.report.rai.it

La necessità di garantire tutela alla proprietà industriale, salvo la sperimentazione, relativamente agli organismi

geneticamente modificati, non ha grande rilievo al momento per l'Italia, che risulta essere uno dei paesi U.E. ad aver *vietato*, *rectius limitato*, la coltivazione di tali organismi vegetali in tutto il territorio nazionale, anche allorquando autorizzati da organi dell'Unione. Ciò si è reso possibile grazie alla direttiva (UE) 2015/412 entrata in vigore il 2 aprile 2015, che ha modificato la direttiva 2001/18/CE, facoltizzando gli Stati membri a limitare o vietare tali coltivazioni. La citata direttiva (2015) prevede un meccanismo in due fasi, che consente un primo intervento nel corso della procedura autorizzatoria di un organismo O.G.M. (dir. 2001/18/CE o reg. CE n.1829/2003) o in seconda battuta durante la pratica di rinnovo dell'autorizzazione alla coltivazione. Ricorrendo la prima ipotesi è possibile intervenire, dapprima rispetto al soggetto che abbia presentato la domanda di autorizzazione (ai sensi della dir. 2001/18/CE o del reg. CE n. 1829/2003), che accetti di adeguare l'ambito geografico risultante dalla richiesta, emettendo il provvedimento per l'ambito geografico modificato (ridotto). In un secondo momento, laddove non risulti praticabile la suddetta possibilità per mancanza di volontà di aderirvi da parte dell'istante, lo Stato membro può adottare proprie misure per limitare o vietare la pratica.

In ogni caso le misure nazionali devono essere conformi al diritto dell'Unione, motivate e rispettose dei principi di *proporzionalità* e di *non discriminazione*. La ragionevolezza delle misure restrittive può fondarsi sulle seguenti motivazioni: *obiettivi di politica ambientale; pianificazione urbana e territoriale; uso del suolo; impatti socio-economici; esigenza di evitare la presenza di OGM in altri prodotti; obiettivi di politica agricola; ragioni di ordine pubblico*.

Sotto il profilo della *sicurezza alimentare* rileva che l'immissione in commercio di alimenti o mangimi derivati da OGM, non può farsi senza l'autorizzazione delle competenti autorità, salvo il caso che il prodotto contenga OGM in misura inferiore a 0,9%, purchè *"tale presenza sia accidentale o tecnicamente inevitabile"*. Sono a tale riguardo competenti per le autorizzazioni: principalmente il Ministero Politiche Agricole, Alimentari, Forestali (MIPAAF – homepage <https://www.politicheagricole.it>), ma anche il Ministero, Ambiente, Territorio, Tutela del Mare (MATT); l'Ispettorato centrale tutela qualità e repressione frodi prodotti agroalimentari (ICQRF) e le Regioni. A tale riguardo la Coldiretti, per bocca del Presidente pro tempore, ha rappresentato: *"per l'Italia gli organismi geneticamente modificati in agricoltura non pongono solo seri problemi di sicurezza ambientale, ma soprattutto perseguono un modello di sviluppo che è il grande alleato dell'omologazione e il grande nemico del Made in Italy"*.

Le misure possono essere revocate dallo Stato membro. È compito del MIPAAF informare della revoca la Commissione UE, gli Stati membri e il titolare di un'eventuale autorizzazione, oltre a pubblicare la decisione su proprio sito internet. Di fatto tuttavia, se gli O.G.M. sono stati utilizzati all'estero per alimentare animali d'allevamento (le tecniche della biologia molecolare consentono di rintracciare i prodotti O.G.M. nei mangimi ma non nel latte, o per altri preparati come la soia, ogni ipotizzabile controllo da parte di organismi nazionali

viene vanificato dai regolamenti U.E. in materia di alimenti e di mangimi O.G.M., nonché in merito a tracciabilità ed etichettatura (reg. (CE) n. 1829/2003 e n. 1830/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22/09/2003).

Le coltivazioni OGM risultano quindi oggi vietate, meglio limitate, nel territorio nazionale ad opera del D.Lgs. 227/16, nel rispetto delle norme U.E., pur senza intervenire in materia di *"libera circolazione di OGM, come tali o contenuti in prodotti"*, consentendo quindi anche di coltivarli ma solo per finalità di sperimentazione. Oltre alla produzione agricola tale divieto si estende all'allevamento zootecnico salvaguardando tuttavia l'utilizzo di farmaci di origine biotecnologica.

Il MIPAAF, di intesa con la Conferenza Stato Regioni, è facoltizzato a richiedere l'adeguamento di ambito geografico per gli OGM. Tale richiesta viene comunicata anche al Ministero della Salute e alla Commissione Europea con il previsto invio della relazione di valutazione. In ogni caso le misure restrittive devono essere motivate, come detto, tenendo conto di obiettivi di politica ambientale, agricola, pianificazione urbana e territoriale, uso del suolo, impatti socio economici, esigenza di evitare presenza di OGM in altri prodotti, ordine pubblico. È compito delle Regioni interessate dalle misure, informare gli operatori del divieto di coltivazione e delle previste sanzioni amministrative. Qualora nel territorio delle Regioni fosse consentito coltivare OGM, ma risultassero a rischio di contaminazione, perché limitrofe a stati o regioni in cui la coltivazione risultasse vietata, dovrebbero adottare nelle zone di confine i necessari provvedimenti per impedire dette contaminazioni, comunicandoli al MIPAAF perché informi a sua volta la Commissione UE.

Non risultano attualmente applicabili sanzioni penali dirette per la violazione del divieto, anche se la norma speciale esordisce con una clausola di salvaguardia.

Per le violazioni risultano applicabili una sanzione amministrativa pecuniaria e sanzioni accessorie:

D.Lgs. 227/16 - Sanzioni relative al Titolo III-bis (applicabili alle violazioni in materia di limitazione e divieto di coltivazione di OGM sul territorio nazionale): **Art. 35 bis: 1. Salvo che il fatto costituisca reato, è punito con una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 25.000 a euro 75.000 chiunque viola:** a) i divieti di coltivazione introdotti con l'adeguamento dell'ambito geografico stabilito, nei casi previsti, da uno dei seguenti provvedimenti: 1) l'autorizzazione concessa dalla Commissione europea, ai sensi degli articoli 7 e 19 del regolamento (CE) n. 1829/2003; 2) l'autorizzazione emessa dall'autorità nazionale competente di uno Stato membro ai sensi degli articoli 15, 17 e 18 della direttiva 2001/18/CE; 3) l'autorizzazione rilasciata dall'autorità nazionale competente di cui all'articolo 2, comma 1, ai sensi dell'articolo 18, comma 1, e, se ne ricorrono i presupposti, la decisione adottata dalla medesima autorità, ai sensi dell'articolo 18, comma 3; b) i divieti di coltivazione adottati ai sensi dell'articolo 26-quater, comma 6; c) i divieti temporanei di impianto dell'OGM o degli OGM interessati previsti dall'articolo 26-quater, comma 5, lettera b), e dall'articolo 26-sexies, comma 3. 2.

Al trasgressore e' applicata con ordinanza-ingiunzione, la

sanzione amministrativa accessoria della sospensione, fino a sei mesi, della facoltà di coltivazione di OGM attribuita con i provvedimenti di immissione in commercio. 3. Chiunque viola i divieti di cui al comma 1 e' tenuto a procedere alla distruzione delle coltivazioni di OGM illecitamente impiantate e al ripristino dello stato dei luoghi a proprie spese in solido con il proprietario e con i titolari di diritti reali o personali di godimento sull'area, ai quali tale violazione sia imputabile a titolo di dolo o colpa, in base agli accertamenti effettuati, in contraddittorio con i soggetti interessati, dai soggetti preposti al controllo. L'Autorita' di cui al comma 4 dispone con ordinanza le operazioni a tal fine necessarie ed il termine entro cui provvedere, decorso il quale procede all'esecuzione in danno dei soggetti obbligati ed al recupero delle somme anticipate. 4. Il Dipartimento dell'Ispettorato centrale della tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agroalimentari del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali e' autorità competente all'irrogazione delle sanzioni amministrative previste dal presente articolo. Restano ferme le competenze spettanti, ai sensi della normativa vigente, agli organi preposti all'accertamento delle violazioni. 5. Il pagamento delle somme dovute per le sanzioni amministrative pecuniarie previste dal presente articolo e' devoluto ad apposito capitolo del capo XVII dello stato di previsione dell'entrata del bilancio dello Stato.»

La Legge 116/14 all'art. 4 c° 8, consente di individuare misure “di ripartizione primaria e compensativa da realizzare a seguito della violazione di divieti di coltivazione” tra cui la “richiesta di provvedere ad ordinare al responsabile la rimozione, a propria cura e spese, delle coltivazioni e sementi vietate”. **La Cia della regione Marche**, pare aver ben tradotto lo spirito di tale legge e, nel proprio sito, fornisce le seguenti indicazioni: ... omissis ... La Legge 116/14 ad art. 4 consente di individuare misure “di ripartizione primaria e compensativa da realizzare a seguito della violazione di divieti di coltivazione” in materia di OGM. La Regione Marche, con DGR 650 del 27/06/2016, ha recepito tali disposizioni invitando Organo di vigilanza “qualora ravvisi la necessità di applicare sanzioni” di chiedere a Servizio Regionale Agricoltura P.F. Competitività e Sviluppo di imprese agricole di “specificare le modalità tecniche per la riparazione primaria e compensativa dei terreni”

Dirigente Regionale sentito Nucleo per prevenzione OGM, comunica entro 30 giorni tali modalità tecniche, oltre alla “richiesta di provvedere ad ordinare al responsabile la rimozione, a propria cura e spese, delle coltivazioni e sementi vietate. Tra le pratiche compensative ammesse, tenendo conto di epoca di intervento e stato vegetativo delle piante, vi è “falciatura delle piante con spargimento nei terreni dei vegetali sminuzzati e loro successivo interrimento” tale interrimento di frumenti di piante” già assoggettati ad azione di appassimento e disidratazione dei tessuti” costituendo “scarsa rilevanza quale alimentare per le popolazioni di lepidotteri e di altri insetti”, è ritenuta, misura idonea per “abbattere ulteriormente rischio di esposizione ad ambiente di parti vegetali rimosse”. Area di coltivazione usata con stessa specie non prima che sia trascorsa un'annata agraria durante la quale verificata presenza (eventualmente distrutte) piante derivanti da coltivazione anno precedente. Ulteriori prescrizione seguendo stessa procedura, in partite per

fioritura o particolari tipologie vegetali. Nucleo operativo per prevenzione OGM indica piani di monitoraggio da attuare

La Corte Europea di Giustizia giunge pertanto intempestiva e fortunatamente non compromette le scelte italiane, non modificando l'interpretazione del quadro, se non per il caso giudicato, peraltro unico verificatosi nel nostro paese, con la sua sentenza del 13 settembre 2017. L'Italia ed altri stati U.E., già dal 2013, facendo riferimento all'articolo 34 del Reg. del 2003, avevano vietato il commercio sul proprio territorio di mais OGM. Secondo il Giudice ciò sarebbe avvenuto senza fornire “chiare prove di un evidente rischio per la salute”, non ritenendo sufficienti uno studio del CRA e quello dell'ISPR, scettici circa la salubrità del mais transgenico, che erano stati richiamati del nostro paese appellandosi al principio di precauzione (art. 7 Reg. Ce 178/2001), che consente di adottare misure di prevenzione in presenza di possibili danni per la salute, anche a fronte di incertezza dal punto di vista scientifico.

S.C. Sez.3^A 19/10/2017, Sent. n. 48196 – Agricoltura – Inquinamento del suolo – Tutela dei consumatori - Sequestro di un terreno - Necessità di valutazioni scientifiche sui rischi per la salute umana o degli animali o per l'ambiente. L'art. 34 del Reg. UE 1829/2003 non consente l'adozione di misure provvisorie senza necessarie valutazioni scientifiche. Il sequestro di un terreno coltivato con mais OGM MON 810 deve presupporre una manifesta condizione di grave rischio per la salute umana, per la salute animale o per l'ambiente, suffragata da valutazioni scientifiche il più possibile complete. La fattispecie è relativa alla previgente direttiva 2001/18; la successiva direttiva 2015/412, che non era ovviamente applicabile in questo caso, consente agli Stati membri di vietare la coltivazione di mais OGM anche qualora consentita dall'Unione.

Le sanzioni penali previste originariamente (art. 4 c° 8 D.L. n. 91 del 24 giugno 2014) restano al momento inapplicabili perché riferibili al rispetto di una normativa U.E. superata... *Salvo che il fatto costituisca piu' grave reato, chiunque viola i divieti di coltivazione introdotti con atti adottati, anche in via cautelare, ai sensi degli articoli 53 e 54 del regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio del 28 gennaio 2002, e' punito ((con la multa da euro 25.000 a euro 50.000)). L'autore del delitto di cui al presente comma e' tenuto altresì a rimuovere, a propria cura e spese, secondo le prescrizioni del competente organo di vigilanza, nell'esercizio delle funzioni di polizia giudiziaria, le coltivazioni di sementi vietate ed alla realizzazione delle misure di riparazione primaria e compensativa nei termini e con le modalità definiti dalla regione competente per territorio.*

Autorità amministrative competenti rispetto all'immissione in commercio alimenti o mangimi OGM: principalmente il Ministero Politiche Agricole, Alimentari, Forestali (MIPAAF), il Ministero, Ambiente, Territorio, Tutela del Mare (MATT); l'Ispettorato centrale tutela qualità e repressione frodi prodotti agroalimentari (ICQRF); Regioni; il CREA (Consiglio per la ricerca in agricoltura e l'analisi dell'economia agraria) che si occupa, sotto il profilo dell'analisi, di sicurezza alimentare e sperimentazione di varietà vegetali.



Il CREA ha compiti in ordine alla difesa e alla certificazione dei materiali di pre-moltiplicazione, occupandosi anche di controllo e certificazione di materiali sementieri. Le competenze vanno dalla genetica e genomica, alla salute delle piante, allo studio dei mezzi agronomici e meccanici della produzione, alla gestione della fertilità e della funzionalità dei suoli, alla selvicoltura, all'ecologia degli ambienti naturali e coltivati, agli allevamenti di animali e pesci, ai processi dell'industria agroalimentare, alle proprietà nutrizionali degli alimenti e al loro consumo ottimale per mantenere una buona salute e ridurre gli sprechi. Per i suoi compiti dispone di aziende e terreni sperimentali che consentono una sperimentazione in condizioni del tutto identiche a quelle in cui operano gli agricoltori, validando quindi i risultati delle ricerche e facilitandone la diffusione nonché la loro traduzione in innovazione.



L'EFSA (Autorità Europea per la Sicurezza Alimentare www.efsa.europa.eu/it) nella sua *Guida per la determinazione del rischio relativo alla presenza a basso livello di piante geneticamente modificate* (20/11/2017) non fornisce indicazioni utili sugli O.G.M. ma informa l'utenza che sarebbe suo compito informare "di ogni possibile rischio che l'uso degli OGM può portare alla salute degli uomini e degli animali, e all'ambiente".

PAT è l'attribuzione per i prodotti agroalimentari tradizionali italiani, inseriti in un elenco, predisposto dal MIPAAF con la collaborazione delle Regioni, la cui 17ª revisione è stata operata il 04/08/17 (S.O. n. 176 del 29 luglio 2017). Valorizza un settore di nicchia, quello dei prodotti agricoli tradizionali o lavorati secondo antiche ricette, il cui requisito è quello di

essere: ottenuti con metodi di lavorazione, conservazione e stagionatura consolidati nel tempo, omogenei per tutto il territorio interessato, secondo regole tradizionali, per un periodo non inferiore ai venticinque anni. Concettualmente il requisito richiesto, la tradizione, li pone agli antipodi degli O.G.M. valorizzando, come requisito, proprio l'opposto dell'innovazione.



1) L'aglio rosso di Sulmona (nella foto la tipica treccia) viene considerato una varietà autoctona (famiglia delle Liliaceae). Deve il nome al colore dell'ultima tunica che protegge il bulbillo, che è di un bel colore rosso vinoso intenso, a diffusione omogenea e marcata, ma può anche presentare striature bianco-giallastre più o meno marcate. Viene coltivato quasi esclusivamente nella valle Peligna e in particolare a Sulmona (AQ). Risulta inserito tra i prodotti agroalimentari tradizionali italiani della regione Abruzzo.



2) Il marchio biologico - Esistono varie tipologie di marchi biologici: pubblici, quali per esempio il marchio Agricoltura biologica; privati, i quali indicano il rispetto del regolamento comunitario oppure l'adozione di norme più restrittive. Agricoltura biologica, dal 1 luglio 2012 è un marchio. La foglia verde (composta da dodici stelline bianche su sfondo verde) garantisce ai consumatori la provenienza "Made in UE" dei prodotti bio. Tale è obbligatorio per i prodotti confezionati e prodotti in Italia e nel resto dell'Unione distinguendoli da quelli importati da paesi extra-UE, è al contrario facoltativo per le merci non confezionate. Il logo affianca e non sostituisce eventuali altri indicatori nazionali o locali. Aspetto essenziale di tale etichettatura la presenza e veridicità dei loghi presenti sulla confezione. Si può verificare la presenza del logo biologico dell'Ue, rappresentato dalla 'foglia europea' con dodici stelle bianche su fondo verde brillante con al centro una cometa. Nel campo visivo del logo devono figurare anche il numero di codice dell'organismo di controllo e il luogo di produzione delle materie prime agricole.

*Colonnello Guardia di Finanza